

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1366

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 15 dicembre 1954 (Stampato n. 784)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(DE PIETRO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(ROMITA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(VILLABRUNA)

Provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 22 dicembre 1954*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

È costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di dotazione destinato alla concessione di mu-

tui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero.

ART. 2.

Il Fondo previsto dal precedente articolo è alimentato:

a) dalla somma di lire 1.000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Presidenza del Consiglio dei ministri — Commissariato per il turismo — per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60;

b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della presente legge, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677;

c) a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti di cui all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, ridotti — a modifica di quanto stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1949, n. 481 — della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall'articolo 3, n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452;

d) dalle disponibilità che possono verificarsi sui fondi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339, ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677, nonché dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente legge;

e) dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti nel Fondo;

f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.

ART. 3.

Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate per la somministrazione dei finanziamenti nei modi da stabilirsi con le convenzioni di cui al successivo articolo 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.

## ART. 4.

Le modalità per la concessione dei mutui sono stabilite da un'apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale per il turismo, e da altri sei membri designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio e dei lavori pubblici, dal Commissario anzidetto, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura e dall'Unione delle province italiane.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale di urbanistica, Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (F. A. I. A. T.), Associazione nazionale degli ingegneri e architetti italiani.

La Commissione è presieduta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al nono di gruppo A.

Oltre all'attribuzione prevista nel primo comma, spetta alla Commissione di approvare la concessione dei singoli finanziamenti. Per i finanziamenti interessanti esercizi alberghieri con sede in Regioni a statuto autonomo, la Commissione sente il parere degli organi regionali competenti.

## ART. 5.

I mutui sono concessi dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e da Istituti o Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di Credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Commissariato per il turismo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito di cui al precedente comma, di concerto con il Commissariato per il turismo, le convenzioni occorrenti per l'applicazione della presente legge. Dette convenzioni sono soggette alla registrazione con il pagamento dell'imposta fissa.

## ART. 6.

I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento degli immobili previsti nell'articolo 1.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

ART. 7.

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge è subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore degli Istituti di credito di cui al precedente articolo 5, sugli immobili per i quali detti mutui vengono erogati.

ART. 8.

Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituti di credito previsti nel precedente articolo 5, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

ART. 9.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Commissario per il turismo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto e sentita la Commissione prevista dal precedente articolo 4, il mutamento della destinazione quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione è subordinato all'estinzione totale anticipata del mutuo.